

TRIBUNALE DI RAVENNA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA

UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO - art. 83, comma 7, lett. f) D.L. n. 18/2020 in corso di conversione -

Protocollo operativo di intesa tra:

Tribunale di Ravenna Ordine degli Avvocati di Ravenna

Visto l'art. 83 del D.L. 17.3.2020, n. 18 recante *“Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”*;
Visto il comma 7 lett. f) del citato art. 83, a norma del quale i capi degli uffici giudiziari, nell'adottare le linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze di cui al comma 6 *possono prevedere “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”*;

Visti i provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020;

Visti i decreti n. 31, 34 e 36/2020 del Presidente del Tribunale di Ravenna;

Condivisa l'opportunità di un Protocollo per consentire la concreta operatività di tale modalità di trattazione alternative all'udienza tradizionale, senza che lo stesso possa disciplinare nel dettaglio ogni nuova situazione processuale, risolvere ogni problematica rinveniente dalla applicazione di tale modalità di trattazione alternativa o porsi come fonte normativa derogatoria delle disposizioni di legge in materia, al di fuori dell'ambito circoscritto dalle norme e delle situazione emergenziale;

Condivise la validità del presente Protocollo fino al 30 giugno 2020, la sua operatività nel caso in cui le parti si siano già costituite in giudizio e l'impegno di monitorare l'andamento della sua

esecuzione e di concordarne le modifiche alla luce delle esigenze che si renderanno necessarie all'esito dell'impiego pratico;

Dato atto che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna segnala la natura eccezionale e temporanea del presente protocollo rispetto ai fondamentali principi del processo civile, così da rendere le disposizioni contenute nel presente Protocollo in nessun modo invocabili quali precedenti sintomatici di un qualche, neppure implicito, suo consenso a siffatto svolgimento delle udienze in futuro;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

Il Giudice emette il provvedimento per lo svolgimento dell'udienza tramite collegamento da remoto nei casi consentiti dai decreti del Presidente del Tribunale n. 31, 34 e 36/2020 citati in premessa.

Nel provvedimento sono indicati giorno, ora e modalità di collegamento tramite link contenuto nel provvedimento stesso.

Il provvedimento contiene l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dal codice di rito per la mancata comparizione delle parti.

La cancelleria provvede ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".

Il provvedimento è comunicato ai difensori delle parti costituite almeno sette giorni prima dell'udienza, salvo improrogabili ragioni di urgenza.

I difensori delle parti, almeno tre giorni prima dell'udienza, depositano nel fascicolo telematico una nota contenente un recapito telefonico attraverso i quali potranno essere contattati in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

2. Svolgimento dell'udienza da remoto

Il Giudice da atto nel verbale di udienza:

- della dichiarazione di identità dei difensori delle parti presenti, anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, e delle parti;
- della eventuale presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti, quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti Avvocati, nonché della eventuale presenza, per il solo tempo tecnico necessario, di persona di fiducia dell'Avvocato esperta e coadiuvante il collegamento da remoto;

- della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati, nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati.

Il Giudice adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento e della insussistenza di problemi di collegamento del difensore, da verificarsi tramite collegamento al numero di telefono indicato nella nota indicata nell'articolo che precede, quando depositata, dandone atto nel verbale.

Il Giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegati da luogo distinto, devono tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video.

Il Giudice disciplina l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti. E' vietata la registrazione dell'udienza.

La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito nel fascicolo telematico, può avvenire - solo previa autorizzazione del Giudice - mediante utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo o analoghi consentiti dalla forma di collegamento. La stessa, quando ammessa, vale come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT.

Possono essere ammesse dal Giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi consentito dalla forma di collegamento.

Nel caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il Giudice rinvia l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.

Il Giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale nel corso dell'udienza stessa.

Al termine dell'udienza il Giudice invita i difensori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il verbale è depositato agli atti del fascicolo telematico, come nell'udienza ordinaria.

3. Decisioni nel corso dell'udienza

Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il

Giudice interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei difensori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.

4. Istanze per la trattazione o il rinvio dei procedimenti di cui all'art. 83, comma 3, lett. a) D.L. n. 18/2020

Il difensore deposita in via telematica, tempestivamente, eventuali istanze per la trattazione (anche da remoto o tramite trattazione scritta) dei procedimenti trattabili previa dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) D.L. n. 18/2020 ovvero per la richiesta di rinvio dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dal medesimo articolo, possano essere rinviati senza produrre grave pregiudizio alle parti.

RAVENNA,

02 MAG. 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott. Roberto ~~Serehi~~ Lucarelli

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott. Alessandro Mancini

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Avv. Sergio Gonelli

